

D.Lgs. 1-9-1993 n. 385 (Art. 112)

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Publicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O.

(...)

Art. 112 *Altri soggetti operanti nell'attività di concessione di finanziamenti* ⁽⁵⁰⁷⁾ ⁽⁵⁰⁸⁾

1. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'[articolo 112-bis](#) ed esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell'economia e delle finanze e delle riserve di attività previste dalla legge.

1-bis. I confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di cui all'[articolo 106](#) sono esclusi dall'obbligo di iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo previsto all'[articolo 112-bis](#).

2. L'iscrizione è subordinata al ricorrere delle condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto proprietario individuate dall'[articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#), nonché al possesso da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi degli articoli 25, comma 2, lettera a), e 26, comma 3, lettera a). La sede legale e quella amministrativa devono essere situate nel territorio della Repubblica. ⁽⁵¹¹⁾

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo previsto dall'[articolo 106](#). La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria. In deroga all'[articolo 106](#), per l'iscrizione nell'albo i confidi possono adottare la forma di società consortile a responsabilità limitata. ⁽⁵¹²⁾

4. I confidi iscritti nell'albo esercitano in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi.

5. I confidi iscritti nell'albo possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

- a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
- b) gestione, ai sensi dell'[articolo 47](#), comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;
- c) stipula, ai sensi dell'[articolo 47](#), comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.

6. I confidi iscritti nell'albo possono, in via residuale, concedere altre forme di finanziamento ai sensi dell'[articolo 106](#), comma 1, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia.

7. I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR. Possono inoltre continuare a svolgere

D.Lgs. 1-9-1993 n. 385 (Art. 112)

la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'[articolo 106](#), gli enti e le società cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, già iscritti nell'elenco generale di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), vigente alla data del 4 settembre 2010, ove si verificano le condizioni di cui all'[articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995](#). In attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014 ⁽⁵¹⁰⁾, possono continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che:

- a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;
- b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;
- c) l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;
- d) i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato. ⁽⁵⁰⁹⁾

8. Le agenzie di prestito su pegno previste dall'[articolo 115 del reale decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), sono sottoposte alle disposizioni dell'[articolo 106](#). La Banca d'Italia può dettare disposizioni per escludere l'applicazione alle agenzie di prestito su pegno di alcune disposizioni previste dal presente titolo.

(507) Articolo modificato dall'[art. 9.39, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6](#), come inserito dall'[art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37](#) e , successivamente, così sostituito dall'[art. 7, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141](#), come modificato dall'[art. 3, comma 1, lett. l\) e m\), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169](#); vedi, anche, l'[art. 10 del predetto D.Lgs. 141/2010](#).

(508) Per i limiti di applicazione delle disposizioni, di cui al presente Titolo, vedi l'[art. 9, comma 3-bis, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141](#), come modificato dall'[art. 4, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169](#) e l'[art. 8, comma 1, D.M. 2 aprile 2015, n. 53](#).

(509) Comma così modificato dall' [art. 56-quinquies, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#).

(510) Per la proroga del presente termine vedi l' [art. 1, comma 176, L. 27 dicembre 2013, n. 147](#).

(511) Comma così sostituito dall' [art. 1, comma 38, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72](#).

(512) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 2 aprile 2015, n. 53](#).

(...)